

# SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

#### VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Piancogno (BS), relativo al rendiconto 2016, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 Tuel;

le richieste istruttorie del 19 febbraio 2019 (prot. n. 1919) e del 6 marzo 2019 (prot. n. 2579);

le risposte istruttorie del 4 marzo 2019 (prot. C.d.c. n. 2455, 2456), dell'11 aprile 2019 (prot. Cdc 7100 e 7104), nonché del 15 aprile 2019 (prot. Cdc 9889);

### **RILEVATI**

- -l'assenza, nella banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) istituita presso il MEF (art. 13 l. 196/2009), del bilancio di previsione 2016 e rendiconto 2016, completi di allegati, già oggetto di specifico invito formulato dalla scrivente Sezione con la delibera n. 342/2017/PRSP del 4 dicembre 2017, così come dei bilanci di previsione 2017 e 2018 e del consuntivo 2017, i cui termini per la trasmissione sono ampiamente scaduti;
- il mancato aggiornamento della Sezione 'Amministrazione trasparente Bilanci' (in cui compaiono il solo consuntivo 2016 e il bilancio di previsione 2017-2019);
- la mancata pubblicazione, nella Sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web istituzionale del comune di Piancogno, delle deliberazioni di questa Sezione, ultima delle quali la n. 342/2017/PRSP del 4 dicembre 2017;
- la presenza di discrasie sull'importo di FPV al 31/12/2016, nonché la necessità di chiarire l'ammontare delle singole quote accantonate/vincolate/destinate del risultato di amministrazione 2016, ivi incluso il FCDE;
- la presenza di una parte disponibile del risultato di amministrazione 2016 quantificata, nella relazione dell'Organo di revisione, in -180.388,72 euro;



- la presenza di una cassa vincolata al 31/12/2016 pari a zero, a fronte del diverso importo comunicato in sede di istruttoria sul 2015 (cfr. delibera n. 342/2017/PRSP questa Sezione);
- il ricorso all'anticipazione di tesoreria anche nel 2016, già accertato con la sopra richiamata delibera di questa Sezione n. 342/2017/PRSP nella quale si dava atto che il Revisore -in considerazione del mancato rispetto del principio contabile in materia di cassa vincolata- evidenziava il mancato rispetto del limite di cui all'art. 222 Tuel;
- in relazione alla tempestività dei pagamenti, la non corretta attuazione delle procedure di cui all'art. 7-bis co. 4 e 5 d.l. 35/2013;
- l'assenza di indicazioni sul rispetto del saldo di finanza pubblica 2016;
- l'assenza della doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo sulla nota informativa relativa alla riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'art. 11 co. 6 lett. j d.lgs. 118/2011 (cfr. domanda 4.10.2);
- la mancata predisposizione della relazione di cui all'art. 6 co. 4 d.lgs. 175/2016;

### **CONSIDERATO**

- che, in sede di risposta istruttoria, è stato chiarito:
- a) che la «non ottemperanza, dello scrivente comune, nella persona del responsabile finanziario, del dettato legislativo inerentemente l'inserimento nella Banca dati BDAP dei Bilanci 2016-2017-2018 e dei Rendiconti 2016 e 2017 è legata ad oggettive difficoltà tecniche di trasmissione. Nello specifico dopo la fase di uploading del documento contabile non è, nei vari tentativi, mai stato possibile procedere alla trasmissione dello stesso. Non è comunque giustificato il sottoscritto responsabile finanziario perché dato l'ampio lasso di tempo a disposizione ha continuato a procrastinare tale invio, senza approfondire le problematiche degli insuccessi per risolverle e assolvere l'adempimento». Successivamente, con nota prot. Cdc 9889 del 15/04/2019, il responsabile finanziario ha comunicato che risolte le criticità- la BDAP ha acquisito il «Bilancio 2016, Rendiconto 2016, Bilancio 2017, Rendiconto 2017 e Bilancio 2018» del comune di Piancogno;
- b) in relazione alle sanzioni previste -ex art. 9, co. 1-quinquies, d.l. n. 113/2016- per il caso di mancato rispetto del termine per l'invio dei dati dei documenti contabili alla BDAP- che «per necessità contingenti, ovvero il pensionamento del completo organico (n. 2 amministrativi) dell'ufficio tributi (del quale il sottoscritto è responsabile) in data 30/06/2018, si è dovuto, per non mettere in grave situazione di difficoltà il Comune in un'area così nevralgica, procedere all'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo che garantisse il funzionamento dell'ufficio sopramenzionato. In data 1 giugno 2018 è avvenuta tale assunzione. Oggettivamente perciò sempre per responsabilità del sottoscritto responsabile dell'area finanziaria (ragioneria e tributi) non è stato applicato quanto previsto dall'art. 9 co.1-quinquies del d.l. 113/2016»;
- c) che la presenza nella Sezione 'Amministrazione trasparente' dei soli consuntivo 2016 e bilancio di previsione 2017-2019 «è dovuto a pura negligenza dello scrivente



responsabile finanziario. In data 27 febbraio 2019 tale mancanza è stata colmata con la pubblicazione dei bilanci dei rendiconti e indicatori».

- d) che la mancata pubblicazione delle delibere di questa Sezione regionale di controllo nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito istituzionale del Comune è dovuta a *«mera dimenticanza»*, già emendata dal Comune;
- e) che l'importo di FPV al 31/12/2016 è pari a zero, e che il dettaglio effettivo dei vincoli/accantonamenti è il seguente:

| Avanzo di Amministrazione                   |   | 122.177,77 € |
|---|---|--------------|
| Avanzo di amministraz disponib anni preced  |   | 10.351,45 €  |
| Recupero disavanzo anni precedenti          | - | 5.069,61 €   |
| Fondo Crediti Dubbia Esigibilità            | - | 214.739,05 € |
| Fondo indennità di fine mandato             | - | 10.737,05 €  |
| Quota vincolata per spese in conto capitale | - | 82.372,23 €  |
| Avanzo disponibile                          | - | 180.388,72 € |

A seguito di specifica richiesta di chiarimenti, il Revisore - evidenziato che la relazione sul rendiconto 2016 è stata redatta da diverso Revisore e che le risposte istruttorie prot. Cdc 2455 e 2456 sono state predisposte dal responsabile dell'area finanziaria del Comune - osserva che «Da una verifica degli esercizi 2015 e 2016 relativa ai due rendiconti e in particolare analizzando il quadro generale riassuntivo si evidenzia una non corretta determinazione del risultato finale. Nel dettaglio: - Il quadro generale riassuntivo delle spese evidenzia per il rendiconto 2015, (come da allegato A) nella definizione del totale complessivo delle spese, il disavanzo di amministrazione derivante da riaccertamento straordinario dell'importo di € 5.069,61, correttamente applicato quale previsione definitiva. Risulta pertanto errata l'operazione effettuata nella determinazione della composizione del risultato di amministrazione, avanzo disponibile dell'anno 2015 (Allegato B) relativamente alla decurtazione dell'importo di € 5.069,61. - Lo stesso discorso vale per il rendiconto 2016 composizione del risultato di amministrazione, si nota infatti nel calcolo l'impegno del disavanzo di amministrazione applicato di  $\in$  5.069,61, ma nuovamente nello schema della composizione del risultato di amministrazione (Allegato D) tale somma viene decurtata riducendo così di fatto l'avanzo disponibile. In definitiva il responsabile finanziario in questo caso ha mal interpretato le risultanze del conto del bilancio intervenendo extra contabilmente e definendo avanzi disponibili non corretti.

Per l'anno 2015 l'avanzo disponibile senza la decurtazione erronea di € 5.069,61 ammonterebbe ad € 15.421,06; Per l'anno 2016, tenuto conto di quanto fin qui espresso ovvero senza la decurtazione erronea di € 5.069,61, senza la somma erronea dell'importo di € 10.351,45 quale avanzo disponibile esercizio precedente, l'avanzo disponibile ammonterebbe a meno € 185.670,56».

f) che al disavanzo quantificato nella relazione dell'Organo di revisione (e nella risposta istruttoria a firma del Responsabile finanziario) in -180.388,72 euro si è provveduto con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 24/05/2017, con la quale è stato deciso «di ripianare lo stesso come previsto dalla norma in 3 annualità ovvero entro i termini della consiliatura. Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2017 è stata fatta una verifica dello stato di attuazione del piano di rientro (ivi allegata)



per la prima annualità. Per l'anno 2017 è stato rispettato il piano di rientro, mentre per l'anno 2018 si approssima il tempo di una ulteriore ultima verifica in sede di rendicontazione dell'annualità. La parte che deriva da maggior disavanzo determinato in sede di riaccertamento straordinario ammonta ad € 5.069,61, mentre la parte inerente l'annualità 2016 ammonta ad € 175.319,11». Sul punto, con riposta istruttoria prot. Cdc 7100-2018, Il Revisore ha osservato che «..sulla base delle valutazioni espresse nel precedente punto il disavanzo di nuova formazione dovrebbe essere di € 180.600,95 mentre quello da riportare per il riaccertamento straordinario i già richiamati € 5.069,61. La delibera del C.C. già richiamata nella precedente risposta alla nota istruttoria (ovvero la n. 27 del 24.05.2017 "ex art. 188 comma 1") ha considerato il ripiano del disavanzo in 3 annualità considerando l'importo complessivo di € 180.388,72; erroneamente a mio parere, poiché l'importo da ripianare doveva essere quello richiamato nella suddivisione tra ordinario e straordinario ovvero € 175.319,11. Il ripiano dell'importo straordinario segue un percorso trentennale dettato dalla delibera del C.C. n. 25 del 3 luglio 2015. Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni fatte il ripiano in 3 annualità dovrebbe riguardare l'importo di € 180.600,95».

- g) che l'importo di FCDE di consuntivo 2016 ammonta a 214.739,05 euro, ed è stato determinato facendo applicazione del metodo ordinario su media triennale (giacché, sulla base di quanto riferito dall'ente, «vi è stata un'accelerazione nella riscossione rispetto ai precedenti» anni) e applicando la percentuale di accantonamento sui residui attivi «imponibili» delle entrate di dubbia esigibilità. In ogni caso, sia il Responsabile del servizio finanziario sia il Revisore, ne attestano la congruità;
- h) la cassa vincolata al 31/12/2016 ammonta a 74.823,81 euro. La tenuta 'extracontabile' della stessa anche nel 2016 (per il 2015, la criticità è stata accertata con delibera n. 342/2017/PRSP di questa Sezione) sarebbe dovuta a «una originaria difficoltà di comprensione delle procedure di utilizzo e reintegro delle somme libere e vincolate. Questo ha portato il responsabile finanziario fino a tutto il 2017 ad una tenuta extracontabile di tale somme. Nel 2017 comunque la somma di € 74.823,81 è stata "reintegrata" o meglio le somme ricevute a titolo di contributi da altri enti pubblici sono state spese e perciò non vi erano somme vincolate, in definitiva le ulteriori somme in entrata derivanti da contributi sono state tutte spese nel 2017»;
- i) in relazione alla tempestività dei pagamenti, che «le modalità di verifica della tempestività dei pagamenti sono tenute extra contabilmente al fine di poterle inserire, come avviene puntualmente, nello spazio dedicato del sito istituzionale comunale nella sezione "Amministrazione trasparente". La non ortodossa attuazione delle procedure si riferiva a tali modalità di verifica della tempestività dei pagamenti»;
- l) che il saldo di finanza pubblica 2016 è stato rispettato;
- m) che la mancanza della doppia asseverazione è dovuta al fatto che «non state messe in atto le procedure necessarie ad ottenere tale asseverazione». Ciò, «anche a voler tener conto delle dimensioni ridotte dell'Ente e della prolungata carenza di personale addetto a tale incombenza». Pertanto, il Revisore evidenzia che «ancorché in ritardo si richiederà di ottemperare ora per allora a tale obbligo»;
- n) che «le nostre società partecipate lo sono con percentuali irrisorie (max 2,5%) e i compartecipanti sono di norma gli altri comuni e enti sovra comunali del territorio.



Riteniamo che le società partecipate abbiamo integrato evidenziando in sede di presentazione del bilancio di esercizio nella relazione sul governo societario gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 del D.lgs. richiamato»;

- che, anche in considerazione del prossimo esame del questionario sul rendiconto 2017, non si ravvisano le ragioni per convocare l'Amministrazione in adunanza collegiale

# P.Q.M.

riservandosi ogni ulteriore verifica su prossimi questionari:

- 1) dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione del questionario sul consuntivo 2016, con i seguenti rilievi. Si raccomanda, difatti, all'Ente locale di:
  - rispettare scrupolosamente le previsioni di legge relative alla trasmissione dei dati alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) -la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni ex art. 9 co. 1-quinquies d.l. n. 113/2016
  - pubblicare tempestivamente i dati nella sezione "Amministrazione trasparente", in osservanza dell'articolo 29 del d.lgs. n. 33/2013, rammentando che, in base alla normativa vigente, l'inadempimento di tali obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione;
  - porre attenzione alla quantificazione del FCDE secondo corretti principi contabili, con particolare riferimento all'effettiva sussistenza dei presupposti per l'adozione della media triennale anziché quinquennale e all'applicazione della percentuale di accantonamento all'importo dei residui attivi in essere al 31/12 dell'anno di rendicontazione;
  - porre attenzione alla completezza e alla corretta compilazione dei prospetti contabili, i quali hanno la precipua funzione di rappresentare la reale situazione finanziaria dell'Ente. A tale proposito, si sottolinea che la parte disponibile del risultato di amministrazione deve rappresentare l'intero disavanzo dell'Ente, indipendentemente dalla sua origine e dalle diverse tempistiche di ripiano legislativamente previste (ordinario, da riaccertamento straordinario, ecc.);
  - rispettare scrupolosamente i principi contabili in tema di cassa vincolata, anche al fine di consentire un'adeguata programmazione finanziaria che, contemporaneamente, consenta da un lato di limitare a casi eccezionali il ricorso all'anticipazione di tesoreria (avvenuto anche nel 2016, come già accertato con delibera n. 342/2017/PRSP di questa Sezione), dall'altro di rispettare tempi e obblighi *ex lege* previsti in tema di tempestività dei pagamenti;

- porre effettivamente in essere le procedure necessarie per ottenere la doppia asseverazione dei crediti e dei debiti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e degli organismi partecipati, al fine di garantire la trasparenza, la congruenza, la completezza e l'attendibilità dei dati, nonché per prevenire l'eventuale emersione di debiti latenti;
- attivarsi per il rispetto delle previsioni di legge di cui al d.lgs. n. 175/2016 (tra cui la predisposizione della relazione ex art. 6, co. 4) da parte delle società a controllo pubblico, nell'ambito degli specifici doveri di vigilanza sulla regolarità contabile ed economico-finanziaria della gestione;
- 2) chiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i contenuti all'organo consiliare;
- 3) chiede, infine, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Magistrato istruttore

Dott.ssa Marinella Colucci

MC/mm

